

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 161 a iniziativa del Consigliere Latini

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13 MARZO 1995, N. 23 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2003, N. 14 (RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE) E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2010, N. 22 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE, IN ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, SULL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ, L'EFFICIENZA E LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha lo scopo di apportare modifiche alla legge regionale 23/1995 e alla legge regionale 14/2003.

In particolare, le modifiche riguardanti la l.r. 23/1995 attengono al trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale e rispondono all'esigenza di razionalizzazione e semplificazione delle relative disposizioni regionali.

La prima modifica sostanziale mantiene la facoltà di rinuncia al trattamento previdenziale – oggi esercitabile da fine legislatura alla maturazione del diritto, con restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica, gravate dalla rivalutazione monetaria – ma il termine entro il quale l'opzione è esercitabile viene anticipato all'inizio della legislatura, entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea.

Per quanto riguarda i consiglieri regionali e i componenti della Giunta regionale in carica in questa legislatura regionale, essi possono rinunciare al trattamento previdenziale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa e comporta la restituzione delle somme trattenute sull'indennità di carica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 23/1995.

La previgente disciplina in materia continua ad applicarsi ai consiglieri ed ai componenti della Giunta regionale in carica nella X legislatura regionale.

La seconda modifica concerne l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995, laddove si prevede l'applicazione di una decurtazione del 50 per cento dell'indennità di carica nei confronti dei consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica, pari ad euro 38.400,00 annuali.

Tale abrogazione produce l'effetto di uniformare l'ordinamento regionale delle Marche a quello delle altre Regioni italiane, nessuna delle quali ha previsto un simile istituto.

Peraltro, l'abrogazione in questione è volta a sanare una situazione di potenziale illegittimità, ponendosi in linea con i principi di cui all'articolo 51 della Costituzione, che prevede che tutti i cittadini debbano avere libero accesso alle cariche elettive. L'applicazione di una decurtazione, peraltro in misura rilevante, pari al 50 per cento dell'indennità, potrebbe, infatti, rappresentare un disincentivo all'accesso alla carica elettiva, per i titolari di redditi da lavoro autonomo, determinando, altresì, una condizione di disparità di trattamento tra lavoratori.

Le modifiche sopra rappresentate non determinano un incremento di spesa rispetto a quelle già previste e stanziare nel bilancio di previsione; al contrario è da ritenersi che, in virtù delle modifiche illustrate, si produrrà una sensibile diminuzione di spesa.

Per quanto riguarda le modifiche alla legge regionale 14/2003 si evidenzia innanzitutto che esse sono finalizzate a riallineare le disposizioni regionali alle nuove disposizioni statali in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e in materia di incarichi dirigenziali.

In particolare con gli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della presente proposta di legge viene soppresso il programma annuale e triennale di attività e gestione, attualmente previsto dall'articolo 14 della l.r. 14/2003 e dall'articolo 4 della l.r. 22/2010. Mentre con l'articolo 7 viene introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che contiene i Piani della performance, del fabbisogno del personale, del lavoro agile e dell'anticorruzione e trasparenza.

L'articolo 10 è altresì deputato a rendere coerenti le disposizioni della legge regionale 14/2003 in tema di conferimento e durata degli incarichi dirigenziali alla normativa di settore contenuta nel decreto legislativo 165/2001 e al relativo Contratto collettivo nazionale.

L'articolo 13 della presente proposta di legge introduce l'articolo 12 bis alla l.r. 14/2003 recante disposizioni in materia di funzioni vicarie.

L'articolo 17 modifica l'articolo 13 della l.r. 14/2003 con la finalità di allineare la normativa regionale in materia di organismo indipendente di valutazione OIV e di valutazione del personale alle disposizioni legislative nazionali nella medesima materia.

L'articolo 18 reca la norma abrogatrice.